



MN TAX & LEGAL

NEWSLETTER 11/2022 DEL 14 MARZO 2022:

- **SOSPENSIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI IN PRESENZA DI UNA CLAUSOLA STATUTARIA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE DINNANZI A UN ARBITRATO AMMINISTRATIVO**
- **LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO TROVANO APPLICAZIONE ANCHE PER I TIROCINANTI**
- **IL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO INQUADRATI DAL D.LGS. 231/2001 CONTINUA AD ESTENDERSI FINO A COMPRENDERE I REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**



MN TAX & LEGAL

Newsletter del 14 marzo 2022

DIRITTO SOCIETARIO

SOSPENSIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI IN PRESENZA DI UNA CLAUSOLA STATUTARIA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE DINNANZI A UN ARBITRATO AMMINISTRATIVO

Il Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia di Imprese, ha confermato la propria competenza a decidere su controversie riguardanti la sospensione delle Delibere assembleari societarie ancorché nello statuto della società fosse prevista, per la risoluzione delle controversie tra i soci e la Società e tra i soci stessi, nonché per le controversie promosse da Amministratori e sindaci e instaurate contro di loro, la competenza esclusiva dell'Arbitrato Amministrativo. Ed infatti, la competenza del Tribunale *"va affermata pur in presenza della clausola arbitrale e dell'avvio del procedimento per nomina degli arbitri, non risultando ancora nominato ed insediato il Collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 35 comma 5, D.Lgs. n. 5/2003. Ed infatti, premesso che l'art. 31 dello Statuto della società resistente prevede la devoluzione alla decisione di arbitri, da adottarsi secondo diritto, di tutte le controversie tra soci, o tra soci e società e di quelle promosse da o contro amministratori e sindaci, con formula ampia che, appresso, prevede espressamente la possibilità di impugnazione del lodo arbitrale che avesse ad oggetto delibere societarie, deve rilevarsi che l'art 35 appena richiamato prevede che possano essere devolute in arbitri anche le impugnazioni di delibere assembleari ed attribuisce agli arbitri, in tal caso, anche il potere di sospensiva cautelare. Tuttavia, è fatta salva la facoltà di ricorso al Tribunale ai sensi dell'art. 669 quinquies c.p.c. nelle more tra l'avvio del procedimento di nomina dell'organo arbitrale ed il suo insediamento"*. Invero, condizione necessaria e sufficiente per l'ammissibilità del ricorso ex art. 669 quinquies c.p.c. è il deposito dell'Istanza di Arbitrato, nei modi e nei termini espressamente previsti dal Regolamento della Camera Arbitrale competente, pertanto, il ricorso cautelare in materia societaria deve ritenersi possibile solo dopo avere avviato la relativa procedura arbitrale ancorché non si sia costituito il collegio chiamato a decidere.

DIRITTO PENALE



MN TAX & LEGAL

LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO TROVANO APPLICAZIONE ANCHE PER I TIROCINANTI

Ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro dovrà mettere in atto tutte le tutele necessarie anche per i tirocinanti presenti in azienda.

La titolare di un'impresa veniva ritenuta responsabile del reato di lesioni colpose ai sensi art. 590 c.p., per un infortunio subito alla mano destra da una studentessa universitaria durante un tirocinio formativo.

A fondamento della predetta decisione, la Corte d'Appello riteneva che l'attività da parte della tirocinante venisse svolta senza alcuna preventiva valutazione del rischio, in carenza di una formazione e senza munirla dei necessari dispositivi di protezione.

La Corte di Cassazione confermava la pronuncia della Corte d'Appello, in particolare affermava che ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza, viene equiparato al lavoratore chiunque svolge attività nell'ambito dell'organizzazione di un datore, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento.

Conseguentemente, in caso di presenza di tirocinanti all'interno dell'azienda, il datore di lavoro dovrà osservare tutti gli obblighi previsti dal Testo Unico 81/2008, al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi.

[Cassazione Penale, sentenza n. 7093 del 03.03.2022](#)

DIRITTO PENALE

IL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO INQUADRATI DAL D.LGS. 231/2001 CONTINUA AD ESTENDERSI FINO A COMPRENDERE I REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

I principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata hanno condotto la Camera dei deputati ad approvare in via definitiva la proposta di legge recante *“Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio*



MN TAX & LEGAL

culturale”. La proposta di legge opera una riorganizzazione sistematica e un’integrazione del Codice penale con nuove fattispecie di reato, nonché prevede l’introduzione degli articoli 25-*septiesdecies* (Delitti contro il patrimonio culturale) e 25-*duodevicies* (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) al D.Lgs. 231/2001. Tenuto conto delle novità legislative suddette, per l’Ente dotato del Modello Organizzativo, che rileva quale condizione esimente delle responsabilità amministrativa dell’Ente stesso, potrebbe risultare necessario apportare alcune modifiche al *Risk Assessment* condotto, al fine di garantire l’adozione e l’attuazione di un Modello efficace.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

MN TAX & LEGAL